

(N. 2876)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

Nuove misure delle indennità di alloggio e di malaria ai cantonieri delle strade statali, previste dall'articolo 57 del decreto ministeriale 1° ottobre 1925.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 57 del decreto ministeriale 1° ottobre 1925 (Regolamento dei salariati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici) veniva istituita a favore dei cantonieri delle strade statali (capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri e allievi cantonieri) una indennità di alloggio per coloro — tra i detti agenti — che non usufruissero di abitazione demaniale, ed una indennità di malaria per coloro che fossero destinati a prestare servizio in zone dichiarate malariche.

Le due predette indennità vennero fissate nelle rispettive misure di lire 371,71 lorde annue per quella di alloggio, e di lire 387,20 lorde annue per quella di malaria.

Malgrado la costante evoluzione dei salari e degli stipendi ed il loro adeguarsi — unitamente a tutte le altre indennità in godimento dei dipendenti dallo Stato — al progressivo aumento del costo della vita, le misure delle due indennità in parola, non hanno subito — dal 1925 — alcuna maggiorazione, tanto da

costituire, oggi, un non senso per la loro irrilevanza di fronte alle altre voci che formano il complesso delle retribuzioni attualmente corrisposte ai dipendenti statali.

Poichè, d'altro canto, il criterio che portò all'adozione di queste due indennità a favore dei cantonieri — basata l'una sul mancato godimento del diritto di alloggio gratuito e l'altra sulla necessità di concedere un maggior compenso per le prestazioni di lavoro rese in zone malsane — si manifesta ancor oggi pienamente valido, in quanto sussistenti le medesime condizioni che a suo tempo lo suggerirono, urgente ed improrogabile appare la necessità di adeguare la misura delle indennità stesse al mutato potere d'acquisto della moneta.

A tal fine è stato predisposto il seguente disegno di legge con il quale, previa intesa con il Ministero del tesoro, viene fissata, in lire 12.000 annue l'indennità di alloggio ai cantonieri stradali per il personale ammogliato o vedovo con prole e in lire 9.000 per il restante

personale, mentre l'indennità di malaria viene portata alla misura di lire 24 giornaliere comune a tutte le categorie di agenti stradali subalterni dello Stato.

Le dette maggiorazioni, pur restando notevolmente al disotto della media degli aumenti finora apportati agli stipendi e ai salari, rendono, se non altro, tangibile per i cantonieri stradali il beneficio che fu loro concesso col decreto ministeriale 1° ottobre 1925, mentre

la fissazione di una decorrenza limitatamente retroattiva (al 1° luglio 1951) viene in piccola parte a compensare il mancato tempestivo adeguamento delle indennità in parola al mutato costo della vita.

L'onere complessivo annuo della maggiore spesa derivante dall'aumento delle due indennità predette, è determinato — come risulta dal seguente prospetto analitico-numerico in lire 58.775.775.

SPESA ATTUALE

INDENNITÀ DI ALLOGGIO.

Agenti che ne usufruiscono n. 3.733 × lire 371,71 annue = L. 1.387.593

INDENNITÀ DI MALARIA.

Agenti che ne usufruiscono n. 1.935 × lire 387,20 annue = L. 749.232

TOTALE SPESA ATTUALE . . . L. 2.136.825

SPESA FUTURA

INDENNITÀ DI ALLOGGIO.

Agenti coniugati n. 3.455 × lire 12.000 annue = L. 41.460.000

Agenti celibi n. 278 × lire 9.000 annue = L. 2.502.000

Totale agenti . . . n. 3.733 per complessive L. 43.962.000

INDENNITÀ DI MALARIA.

Agenti n. 1.935 × lire 8.760 annue = L. 16.950.600

(pari a lire 24 giornaliere)

TOTALE SPESA FUTURA . . . L. 60.912.600

SPESA FUTURA L. 60.912.600

SPESA ATTUALE » 2.136.825

MAGGIORE ONERE COMPLESSIVO . L. 58.775.775

Tale onere, per quanto concerne i due esercizi 1951-52 e 1952-53, verrà fronteggiato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali con i fondi in dotazione al capitolo n. 3

del suo bilancio passivo per il 1952-53 e, per gli esercizi successivi, con lo stanziamento dei capitoli corrispondenti a quello indicato per i detti esercizi 1951-52 e 1952-53.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di alloggio spettante ai capi cantonieri e cantonieri delle strade statali dipendenti dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali - A.N.A.S. - che non godano di alloggio demaniale, è fissata in lire 12.000 annue per il personale ammogliato o vedovo con prole minorenni convivente ed a carico; in lire 9.000 annue per il rimanente personale.

L'indennità di malaria prevista per i capi cantonieri e cantonieri delle strade statali dipendenti dall'A.N.A.S. che risiedano in loca-

lità riconosciute malariche, è fissata nella misura di lire 24 giornaliera.

Le nuove misure delle indennità di cui ai due precedenti commi hanno effetto dal 1° luglio 1951.

Art. 2.

Alla spesa di lire 58.775.775 annue derivante dal presente provvedimento verrà fatto fronte, relativamente agli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, con i fondi in dotazione al capitolo n. 3 del bilancio passivo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali per l'esercizio finanziario 1952-53.

Alla maggiore spesa di annue lire 58.775.775 per gli esercizi 1953-54 e successivi, verrà provveduto con lo stanziamento dei capitoli corrispondenti a quello suindicato per gli esercizi stessi.